



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 1 DEL 28.02.2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC - IMU - TASI.
ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	A				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **6**
Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **ANGIOLINA CASTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639, della legge 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta Unica Municipale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 della Legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della Legge 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che ai sensi del comm 9-bis inserito dall'art. 56 comma 1 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con mod. dalla Legge 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- L'art. 14 del citato D.L. n. 201/2011 ha istituito a decorrere dal 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TASI
- come previsto dall'art. 1, comma 682, della legge n. 14/2013, è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 6/5/2014, il regolamento TASI;
- la Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 ha previsto lo sblocco degli aumenti delle tariffe ed aliquote, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote IMU e TASI , per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille.
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate tramite gestione F24;
- la Legge 147/2013 art. 1 commi 203-729, 730 e ss.mm. disciplina la quota di alimentazione del FSC e la quota di solidarietà comunale che il Ministero dell'Interno – Finanza locale ha stabilito che per questo Comune ammonta per il 2019 ad € 303.138,35.

VISTO:

- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Montecreto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,.. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 viene differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019, (Gazzetta Ufficiale Serie generale 292 del 17/12/2018), ulteriormente prorogato al 31/3/2019 dal D.M. del 25/1/2019 pubblicato in G.U. s.g. n. 28 del 2/2/2019;

- L'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro e non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della L.269/2006 e confermato dall'art. 1 comma 683 della L. 147/2013;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;

VISTO:

- il comma 640 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1 comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sono stati modificati i commi 639, 669 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata soppressa l'imposizione ai fini TASI relativamente all'abitazione principale;

- ai sensi del medesimo citato art. 1, comma 17 è previsto che il mancato gettito riscosso nell'anno precedente a quello in oggetto, a seguito di detta soppressione è integralmente compensato da maggiori trasferimenti erariali;

DI PRENDERE ATTO che le previsioni di gettito relative alla TASI per le annualità 2014 e 2015, erano state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio competente Ufficio Tributi e stimate in circa Euro **73.207,56#**.

Tenuto conto che il Comune con delibera n. 10 del 25/06/2015 aveva approvato le aliquote previste ai fini TASI valide per il 2015 nel seguente modo:

Le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;	2,5 per mille
Le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale per legge o dall'art. 28 del proprio regolamento per l'applicazione dell'IMU (art. 28: abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari) e comunque non soggette ad IMU ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 221	2,5 per mille
Immobili diversi da quelli delle categorie precedenti esenti o esclusi da IMU ma non da TASI	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del DL 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/11/2014	0 per mille
Tutti gli immobili assoggettati ad aliquota IMU del 9,8 per mille	0 per mille

Abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso. Come previsto dalla Legge di conversione del DL 47/2014;(art. 29) Tale disposizione ha effetto dal 2015 ed è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione.	2,5 per mille
--	---------------

Aliquota dello ZERO per mille per tutti gli immobili assoggettati ad IMU.

VISTO: l'art. 1 della Legge 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- 1) Il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ED A/9;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2018 con la quale sono state approvate le aliquote IUC per l'anno 2018, con riferimento alle componenti IMU.

TENUTO conto ai fini IMU:

- della quantificazione stimata del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno corrente previsto in € 303.138,35;
- delle riduzioni di gettito stimato, conseguenti all'applicazioni delle agevolazioni o riduzioni previste per legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente alle citate entrate comunali tributarie;
- del gettito stimato derivante dall'applicazione delle proprie citate entrate tributarie il quale deve contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;

DATO ATTO che in virtù le indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto per l'anno 2016 di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali non viene confermato per il 2019, nonché delle modifiche apportate dalla citata Legge relative all'esclusione dell'applicazione TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale e fattispecie previste dalla normativa vigente, fatta eccezione per le abitazioni A/1, A/8 ed A/9 che nel Comune di Montecreto vengono assoggettate come segue;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad Euro 656.861,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad € 303.138,35.

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto, confermando la detrazione di legge e l'aliquota sull'abitazione principale (fattispecie non esenti) e stabilendo l'aliquota sugli altri immobili come segue:

Categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Altri immobili non rientranti nella categoria precedente, Aliquota ordinaria	9,8 per mille	=====

dato atto che:

- le previsioni di gettito relative all'IMU sono state elaborate sulla base dei dati a propria disposizione che si è potuto acquisire;
- con riferimento alla stima delle spettanze del Comune in materia dell'IMU e di fondo comunale di solidarietà, si è tenuto conto delle modifiche apportate per l'anno in oggetto dall'art. 10 del citato DL D.L. 8/4/2013, n. 35 e successive modificazione ed integrazioni;
- la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU, è stata elaborata sulla base delle informazioni relative alle somme incassate ai fini IMU nel 2018 e delle informazioni aggiornate al 2015 risultanti al 31/12/2015 dalla banca dati IMU contenuta nel gestionale in dotazione al Servizio Entrate;
- Visti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Contabile/Amministrativo Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi degli artt. 49, comma 1e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Contabile-Amministrativo Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
- Con voti unanimi regolarmente espressi;

D E L I B E R A

Con riferimento all'anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa, che si richiamano e si approvano integralmente:

- 1) DI CONFERMARE E APPROVARE LE SEGUENTI ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per l'anno 2019, come segue:**

Categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Altri immobili non rientranti nella categoria precedente, Aliquota ordinaria	9,8 per mille	=====

- 2) ALIQUOTA DELLO ZERO PER MILLE, IN RIFERIMENTO ALLA (TASI) TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI, PER TUTTI GLI IMMOBILI ASSOGGETTATI AD IMU.**
- 3) DI ESCLUDERE, PER IL 2019 DALL'APPLICAZIONE DELLA (TASI) TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI, LE UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE, DAL POSSESSORE NONCHE' UTILIZZATORE AD ECCEZIONE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 ED A/9.**

E' PREVISTA L'ASSIMILIAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE NEI SEGUENTI CASI:

- 1) L'immobile dell'anziano o del disabile residente ricoverato permanentemente in istituto di cura, a pena di presentazione di apposita dichiarazione IMU entro i termini di Legge previsti, con riferimento all'anno d'imposta in questione;
 - 2) L'immobile posseduto dal cittadino AIRE per cui siano soddisfatti i requisiti all'assimilazione previsti dall'art. 9 bis IMU legge 23/05/2014, n. 80.
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune come previsto dall'art. 8 c. 2 del D.L. 102/2013 in deroga a quanto previsto dall'art 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e comunque di inviarla al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;**
- 5) Di dichiarare con votazione unanime e separata il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:

Addì, - 05 MAR 2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANGIOLINA CASTELLI